



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 236 , 8/ 19 luglio 2004
Massima:	<p>Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131 nella parte in cui prevede che “nelle regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lett. d) del comma 2 (esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei Ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo) sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione” sollevata dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e all'art. 20 dello Statuto speciale della Regione siciliana. L'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 120, comma secondo, Cost, non contrasta infatti con l'art. 10 della l. 3/2001 il quale prevede che le disposizioni del titolo V della Costituzione si applichino anche alle regioni speciali solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite, poiché è disposizione posta a presidio di fondamentali esigenze di eguaglianza, sicurezza, legalità che non possono essere pregiudicate da un' eventuale “clausola di favore” nei confronti delle regioni ad autonomia differenziata. Tuttavia, poiché il concreto trasferimento alle regioni ad autonomia speciale delle funzioni ulteriori attratte dal nuovo titolo V deve essere effettuato con le procedure previste dall'art. 11 della legge n. 131 del 2003, cioè con norme di attuazione degli statuti adottate su proposta delle commissioni paritetiche, fintantoché tali norme non siano approvate, la disciplina del potere sostitutivo non è idonea a produrre alcuna violazione delle attribuzioni costituzionali lamentata dalla Regione siciliana.</p>
NOTE:	

Redattore:

